

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 11.

Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 12.

Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30 e 1° giugno 1982, n. 13. Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 14.

Legge Finanziaria per l'anno 2010. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012. ... Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 5.

Il Trentino per la protezione del clima. Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 6.

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 14.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastica. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo
2010, n. 15.

Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine movimento terra. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo
2010, n. 16.

Modifica del Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32. . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo
2010, n. 17.

Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche - D.P.P. 18 ottobre 2007 n. 55 e successive modifiche. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 marzo
2010, n. 18.

Modifica del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia. Pag. 19



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2010, n. 076/Pres.

Legge regionale n. 17/2008, articolo 8, comma 19. Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2010, n. 093/Pres.

Legge regionale n. 8/2003, articolo 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. 094/Pres.

LR 1/2006, art. 45, comma 3. Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. 095/Pres.

LR 12/2009, art. 5, commi 4, 5, 6 e 7. Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d'ambito dei fondi di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6, e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato. Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2010, n. 098/Pres.

Legge regionale n. 57/1991, articolo 9-ter, comma 3. regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - Disposizioni in materia di finanza regionale, concernente l'uso temporaneo dei beni silvopastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali). Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2010, n. 099/Pres.

Legge regionale n. 22/2007, articolo 4, comma 57. Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0199/2008. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0102/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, articolo 7, comma 152. Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007). Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0103/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0104/Pres.

LR 4/2005, art. 12 bis. Regolamento recante modifiche al regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le pmi, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224. Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0105/Pres.

LR 4/2005, art. 12 ter, commi 9 e 12. Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191. Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2010, n. 0107/Pres.

LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili. Pag. 35

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 21.

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Pag. 37



LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 24.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. . . . Pag. 38

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2010, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 19/R.

Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di attività a favore dei toscani all'estero. Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 20/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 febbraio 2010, n. 23/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012. Legge regionale 1° giugno 2010, n. 15. Pag. 54





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 11.

Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce la legalità e la sicurezza quali beni comuni fondamentali per garantire il benessere e lo sviluppo della comunità valdostana.

2. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e statutari, realizza e sostiene politiche specifiche per la diffusione della cultura e della pratica della legalità e per il contrasto dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella popolazione, con particolare riferimento alla lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa.

Art. 2.

Politiche per il sistema integrato di sicurezza

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1:

a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali di competenza della Regione stessa e degli enti locali valdostani, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;

b) favorisce lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità valdostana attraverso il coordinamento degli interventi regionali nei settori dei servizi sociali, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, della sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro, della riqualificazione del territorio e delle politiche abitative.

2. La Regione, in particolare, promuove la realizzazione del sistema integrato di sicurezza di cui al capo III della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), attraverso:

a) la definizione di accordi e intese con lo Stato e con il sistema regionale delle autonomie locali per favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e di criminalità, comune ed organizzata, nonché sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva regionale;

b) la definizione e la realizzazione da parte degli enti locali valdostani di progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza sul territorio;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze dell'ordine e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

d) la definizione di protocolli di legalità con le rappresentanze regionali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali;

e) la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;

f) la promozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla legalità nelle scuole valdostane;

g) la valorizzazione di studi, ricerche e indagini nelle materie di cui alla presente legge nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

h) la realizzazione di campagne di informazione pubblica sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità, comune e organizzata.

Art. 3.

Iniziativa in favore della promozione della legalità e della sicurezza

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d'Aosta, ivi compresi i soggetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), volte in particolare:

a) all'educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

d) all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:

1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. A tal fine, la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui al comma 1 nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'art. 4.

3. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la presentazione e l'approvazione delle iniziative di cui al comma 1. L'istruttoria sulle relative domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative.

Art. 4.

Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza

1. È istituita la conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, di seguito denominata conferenza, composta:

a) dal Presidente della Regione, che la presiede;

b) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, politiche sociali, opere pubbliche e edilizia residenziale pubblica;


c) dai presidenti delle competenti commissioni consiliari permanenti;

d) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;

e) dal sindaco della città di Aosta;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

g) da due rappresentanti designati dalla consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge



regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), scelti all'interno di associazioni nazionali o regionali operanti negli ambiti di cui alla presente legge.

2. La conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza e può avvalersi di consulenti per l'approfondimento di particolari tematiche di carattere tecnico, giuridico o scientifico.

3. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

4. La conferenza si avvale del supporto tecnico e organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che assicura il coordinamento con il comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 11/2005.

5. Il Presidente della Regione convoca la conferenza almeno una volta all'anno, invitando a partecipare il Questore di Aosta, il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri e il comandante regionale della Guardia di Finanza.

6. In sede di prima applicazione, la conferenza è istituita e convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e statale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti territoriali ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, con priorità per quelli ubicati nel territorio regionale, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.

3. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'accesso e alle modalità di concessione dei meccanismi di agevolazione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Fondo di rotazione

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

Gestione del fondo di rotazione

1. Il fondo di cui all'art. 6 è alimentato, per l'anno 2010 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dalla deliberazione di cui all'art. 5, comma 3.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e Finaosta S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 01.15.02.12 (Altre spese correnti non ripartibili) e 01.15.02.21 (Altri interventi di investimento non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per annui euro 100.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012;

b) nell'UPB 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) per annui euro 200.000 per gli anni 2011 e 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.5. (Bonifica e reinfrustrutturizzazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 marzo 2010.

ROLLANDIN

10R1253



LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 12.

Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30 e 1° giugno 1982, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque del territorio regionale è consentito ai titolari in possesso di una delle seguenti licenze di pesca di cui al titolo II, numero 18, del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 14 giugno 1990, n. 158):

a) licenza di tipo A, per la pesca professionale con tutti gli attrezzi, riservata a coloro che intendano esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa e siano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne);

b) licenza di tipo B, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50;

c) licenza di tipo D, per gli stranieri, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

2. Le licenze di pesca di tipo A e B sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale. Detta ricevuta deve riportare i dati anagrafici del titolare nonché la causale del versamento di licenza di pesca sportiva e deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

3. La licenza di pesca di tipo D è costituita da un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. Detto tesserino, contrassegnato da numerazione progressiva, riporta i dati anagrafici del titolare e deve essere esibito unitamente a un documento di identità valido.

4. La licenza di pesca di tipo A e B è annuale, mentre quella di tipo D ha una validità di tre mesi.

5. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale.

6. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca, nell'esercizio delle loro funzioni, i seguenti soggetti:

a) addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche, autorizzato dalla Regione stessa alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione;

c) i ricercatori in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dalla Regione, per effettuare operazioni di pesca scientifica.

Art. 2.

Tariffe delle tasse di concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale sono così determinate:

a) euro 31,50, per la licenza di tipo A;

b) euro 16,00, per la licenza di tipo B;

c) euro 8,50, per la licenza di tipo D.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Modalità di riscossione

1. Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione.

Art. 4.

Abrogazioni e ultrattività

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta);

b) legge regionale 1° giugno 1982, n. 13 (Revisione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta - Modificazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30);

c) art. 23 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).

2. L'art. 1 della legge regionale n. 30/1973, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 13/1982, e l'art. 23 della legge regionale n. 1/1995 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 marzo 2010.

ROLLANDIN

10R1254



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 14.

Legge Finanziaria per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
Parte I-II - Supplemento al n. 22 del 4 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

Modifica del comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e disposizioni transitorie e finali - Destinazione della minor spesa

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri e agli assessori regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.»

2. L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2001 così come modificato dalla presente legge, si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

3. In deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della l.r. 24/2001, con l'entrata in vigore della presente legge, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione.

4. L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.

5. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dal Consiglio regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, sono trasferite alla Regione al fine di sostenere le politiche attive e passive del mondo del lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati in cassa integrazione ed in mobilità.

Art. 3.

Prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie rese dal personale impegnato in occasione delle consultazioni elettorali regionali, ivi compresi i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, sono retribuite in supero

rispetto ai limiti previsti per il lavoro straordinario dai contratti collettivi, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali per lo straordinario elettorale.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati ed imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti.

4. È autorizzato il pagamento delle prestazioni straordinarie e dei compensi forfettari previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 spettanti al personale regionale impegnato nelle attività legate all'emergenza degli eventi calamitosi.

Art. 4.

Regionalizzazione del Patto di stabilità interno

1. A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all' articolo 7-quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti del Piemonte, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.

2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali piemontesi l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, con la Conferenza Regione - Autonomie locali.

4. Le province e i comuni piemontesi assoggettati al Patto di stabilità interno sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'obiettivo di cui il comma 1. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Art. 5.

Osservatorio nazionale Tessile Abbigliamento - Pelle - Calzature

1. La Regione, nell'ambito delle azioni strategiche programmate in materia di ricerca e di salute, promuove la costituzione di un Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature e pelletterie.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere la tutela della salute, dell'ambiente e la ricerca scientifica nel settore dei materiali, prodotti e supporti tessili e calzaturieri in genere, con l'obiettivo di valutare i rischi sanitari, di favorire la sostenibilità, l'innovazione e la competitività responsabili e di realizzare politiche per la promozione della salute attraverso la certificazione di trasparenza delle filiere dei prodotti.

3. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, procede alla costituzione dell'Osservatorio tra la Regione Piemonte, il Ministero della salute, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate



e ne definisce la forma giuridica, gli aspetti organizzativi e funzionali nonché le modalità di controllo e di adesione.

4. È autorizzata la contribuzione della Regione per il triennio 2010 - 2012 nella misura di 370.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte per l'esercizio 2010 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) DB20091 (Sanità - Allocazione e controllo risorse finanziarie - Titolo I: Spese correnti). Per gli esercizi 2011 e 2012 alla copertura degli oneri si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Bosco e foresta) — 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attuazione di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce modificazione né trasformazione d'uso del suolo.»

3. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36.»

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi;».

5. Dopo l'articolo 39 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70). — 1. I comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3

1. All'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b è trasferito nel ruolo della Giunta regionale alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione. È fatta salva la possibilità dell'esercizio di opzione per la permanenza nel ruolo dell'ARPA da esprimere entro il termine che verrà indicato con provvedimento organizzativo.»

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 è approvato l'allegato B relativo alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale.

Art. 8.

Conferma delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35

1. A decorrere dal 2010 sono definitivamente confermate le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) è sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi di direttore regionale, di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per specifiche esigenze di interesse pubblico, fornendone esplicita motivazione, a persone esterne all'amministrazione regionale di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo dell'amministrazione stessa, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1.»

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. L'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette). — 1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° aprile 2011.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.


3. Entro il 28 febbraio 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.



8. Dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.»

2. L'articolo 65 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III). — 1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° aprile 2011.»

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come modificato dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 le parole: «19 settembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2011».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12

1. L'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Programmi di sperimentazione gestionale). — 1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni del piano socio sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.»

Art. 13.

Norme in materia di urbanistica

1. La deliberazione del consiglio comunale, approvata entro il 7 gennaio 2010, che, nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al d.lgs. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, approva il piano delle relative alienazioni e valorizzazioni, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla deliberazione comunale medesima.

Art. 14.

Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), si interpretano nel seguente modo. Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32.

2. Sono da ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 18, comma 2, lettera a), 23, 24, 27. È immediatamente applicabile, altresì, l'articolo 26 della l.r. 3/2010, tenendo conto che i requisiti per l'accesso a cui fare riferimento, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'apposito regolamento, rimangono quelli di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è inserito il seguente comma 5-bis:

«5.bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).»

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è così sostituita:

«d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° giugno 2010

COTA

(Omissis).

10R1268



LEGGE REGIONALE 1° giugno 2010, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
Parte I-II - Supplemento al n. 22 del 4 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini di competenza e in euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2010.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini di competenza ed in euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010.

3. Sino al 30 giugno 2010, l'assegnazione delle risorse in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è disposta in relazione ai mesi di gestione.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2010.

Art. 3.

Indebitamento

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 558.428.275,40.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09021 e UPB DB09043 (ex UPB DB09023) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.

Art. 4.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 7/2001 (Allegato A).

Art. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB DB09011 per il cofinanziamento dei programmi comunitari per la spesa corrente.

3. È approvato il fondo di cui alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari per la spesa d'investimento.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 8.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 353.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DB09011.

Art. 9.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09012.

Art. 10.

Variazioni compensative

1. Per l'anno finanziario 2010 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.



Art. 11.

Variatione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 12.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 13.

Destinazione minore spesa del Consiglio regionale

1. Al fine di dare concreta attuazione al comma 5 dell'art. 2 della deliberazione legislativa in tema di legge finanziaria approvata in data 26 maggio 2010, relativo alla modifica del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e s.m.i., il trasferimento corrispondente alla minore spesa sostenuta dal Consiglio regionale per l'anno finanziario 2010 avviene, a modifica dell'allegato A della presente legge, mediante la seguente variazione:

«UPB DB09101 - 397.923,60

UPB DB15041 + 397.923,60».

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° giugno 2010

COTA

(Omissis).

10R1269

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 5.

Il Trentino per la protezione del clima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marzo 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del titolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

1. La rubrica del titolo II della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è sostituita dalla seguente: «Istituzione del comitato provinciale per l'ambiente e misure per incentivare lo sviluppo sostenibile e fronteggiare il cambiamento climatico».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 12-bis 1 nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

1. Dopo l'art. 12-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserito il seguente:

«Art. 12-bis 1 (*Strategie e interventi della provincia per fronteggiare il cambiamento climatico*). — 1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell'ambito della pianificazione energetica e ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere l'autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.

3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell'obiettivo «Trentino Zero Emission» con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l'acquisizione di titoli d'uso o di altri meccanismi previ-



sti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l'approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.

6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l'istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.

7. Con deliberazioni della giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l'attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d'acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, le deliberazioni adottate in attuazione di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

1. All'art. 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: «Per i fini di cui all'art. 12-bis 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 12-quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

1. Dopo l'art. 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserito il seguente:

«Art. 12-quater (Valutazione dell'impatto energetico e sul clima).

— 1. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti e del loro contributo al consumo complessivo di energia, è istituita la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del consiglio provinciale, sono stabiliti le modalità, i tempi e i criteri per lo svolgimento della valutazione dell'impatto energetico e sul clima.».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 80.20.210 (Investimenti per la tutela ambientale) per i fini di cui all'art. 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2010

DELLAI

10R1283

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 6.

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marzo 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.


2. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

3. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita, ai sensi della dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

Art. 2.

Centri antiviolenza

1. La Provincia riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale «Donne in rete contro la violenza ONLUS» e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne, in particolare per favorire l'attuazione di questa legge.



2. La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

Art. 3.

Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

- a) tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, siano esse italiane o straniere;
- b) riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della personale riservatezza;
- c) assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria integrità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- d) promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

Capo II

SERVIZI ANTIVIOLENZA PER LA TUTELA E IL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Art. 4.

Servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da questa legge, presso il quale opera personale specializzato.

3. Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi antiviolenza comprendono in particolare:

- a) consulenza psicologica e sociale;
- b) orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;
- c) percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;
- e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;
- f) attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.

4. I servizi antiviolenza si attuano attraverso:

- a) percorsi personalizzati per un'uscita dalla violenza, definiti con l'ausilio di personale con specifiche competenze in materia;
- b) l'accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali previste dall'art. 5.

5. La Provincia e gli enti locali realizzano percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in particolare mediante gli strumenti di integrazione socio-lavorativa previsti dall'art. 43 della legge provinciale sulle politiche sociali e promuovendo lo sviluppo del distretto dell'economia solidale previsto dall'art. 5 della medesima legge provinciale.

6. La donna, vittima di violenza può scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'art. 9, ai fini della presa in carico da parte dell'ente pubblico, secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale.

7. I servizi previsti dal comma 3 sono erogati gratuitamente.

8. La provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali secondo le modalità definite dall'art. 38 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 5.

Tipologie delle strutture di accoglienza

1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri-bisogni personali.

2. Fanno parte dei servizi antiviolenza le seguenti tipologie di strutture:

a) le case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose;

b) le case di accoglienza, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;

c) gli alloggi in autonomia, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.

3. In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale specializzato nell'attuazione di percorsi personalizzati.

4. L'accoglienza presso le strutture previste da questo articolo non è soggetta a compartecipazione dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell'emergenza determinata secondo i criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 6.

Punti d'informazione antiviolenza

1. I punti d'ascolto per il cittadino previsti dall'art. 45 della legge provinciale sulle politiche sociali forniscono attività di informazione rispetto ai servizi previsti da questa legge e rispetto ai soggetti pubblici o privati che sul territorio provinciale prestano assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 7.

Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

2. La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), può costituirsi come parte civile nei processi sostenuti dal presente fondo secondo quanto previsto dalle norme statali in materia.

3. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà.



Art. 8.

Destinatari dei servizi antiviolenza

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

2. Le donne e i loro figli minori hanno accesso diretto ai servizi previsti da questa legge indipendentemente dall'organizzazione territoriale dei servizi sociali degli enti locali, nei casi e con le modalità stabilite dalla giunta provinciale in relazione allo stato di bisogno, anche in deroga alle modalità previste dall'art. 16 della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso ai servizi previsti da questa legge.

Art. 9.

Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali assicurano l'erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I servizi sono erogati da soggetti accreditati secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto di requisiti quali l'aver maturato esperienza qualificata attraverso l'erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 4 di questa legge, l'essere in possesso di professionalità adeguate ai servizi erogati nonché l'offrire la garanzia di standard di sicurezza per le donne vittime di violenza facendo particolare riferimento alla raccomandazione Rec(2002)5 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.

Capo III

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 10.

Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato «comitato per la tutela delle donne vittime di violenza».

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

- a) commissariato del governo e forze dell'ordine;
- b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) consiglio delle autonomie locali;
- d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;
- e) soggetti accreditati ai sensi dell'art. 9.

3. Al comitato partecipano l'assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge.

Il comitato, inoltre:

a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;

b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;

c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall'art. 15 della legge provinciale sulle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;

d) individua i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre alla giunta provinciale ai fini dell'art. 8;

e) informa la competente commissione permanente del consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.

5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dall'art. 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 11.

Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

1. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

2. L'osservatorio fornisce ogni elemento utile per l'attività del comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale. Mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.

Art. 12.

Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali:

a) realizzano, anche attraverso organizzazioni del terzo settore, un piano organico di prevenzione e informazione del fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica;

b) attuano misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne, compresa la pornografia;

c) promuovono attività di studio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in riferimento particolare al territorio provinciale.

Art. 13.

Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore

1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi disciplinati da questa legge, con le modalità previste dall'art. 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. Per garantire la qualità dei servizi antiviolenza il comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, entro sei mesi dalla sua istituzione, rileva le esigenze formative connesse con l'attuazione di questa legge e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, elabora una proposta di programma integrato delle azioni previste dai commi 1, da sottoporre alla giunta provinciale per i fini indicati nel medesimo comma 1.



Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo socio-assistenziale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico degli enti locali, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio per la finanza locale.

5. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2010

DELLAI

10R1277

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 febbraio 2010, n. 14.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 13/I-II del 30 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2431 del 5 ottobre 2009;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è così sostituito:

«Art. 10.

Criteri di priorità per l'utilizzo di palestre ed impianti sportivi

1. L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti sportivi è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse;

b) attività di società dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva o ad un'organizzazione di categoria:

attività sportive dove l'attività destinata ai giovani risulti prioritaria;

altre attività;

c) attività di formazione e di aggiornamento in ambito sportivo nonché manifestazioni sportive gestite da organizzazioni di categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive;

d) attività gestite da enti pubblici ed università;

e) attività sportive ricreative;

f) attività associazionistiche al di fuori dell'ambito sportivo;

g) attività a carattere commerciale.

2. Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, l'assegnazione è effettuata in base al tipo di utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le attività di cui alla lettera c) rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1».

Art. 2.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è così sostituito:

«Art. 12.

Rimborso spese e cauzione

1. Il rimborso spese è fissato dal proprietario in base all'utilizzo, nei limiti minimi e massimi di cui agli allegati A e B, e può essere corrisposto anche ratealmente in caso di utilizzo per periodi superiori ad un mese.

2. Il rimborso spese, da versarsi direttamente all'istituzione scolastica, copre i costi per l'illuminazione, per il riscaldamento, per la pulizia, per la vigilanza e per la manutenzione degli oggetti.

3. La cauzione per l'utilizzo degli spazi, aule escluse, ammonta ad euro 500,00. Nel caso in cui l'utilizzatore fosse coperto da assicurazione per responsabilità civile con una copertura adeguata all'attività esercitata, il pagamento della cauzione non deve essere effettuato.

4. La cauzione serve a risarcire eventuali danni o pulizie straordinarie. Le ulteriori spese sono calcolate in base ai costi effettivi e sono disciplinate dalle condizioni di utilizzo.

5. Per l'utilizzo di edifici, attrezzature e impianti delle scuole professionali o provinciali, il rimborso spese e la cauzione sono versate alla provincia autonoma di Bolzano.

6. Per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti di proprietà comunale, la scuola trattiene il 50 per cento del rimborso e versa la parte rimanente al comune interessato».



Art. 3.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è così sostituito:

«Art. 13.

Esonero dal rimborso spese

1. Le attività svolte da associazioni sportive senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 9, comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) nonché dell'art. 10, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) non sono soggette al pagamento del rimborso spese.

2. L'ente proprietario può decidere di apportare altri esoneri oltre a quelli sopra indicati rinunciando completamente o in parte al pagamento del rimborso spese o della cauzione, determinando i criteri di esonero.

3. Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di:

- a) attività e manifestazioni organizzate dagli organi scolastici per finalità istituzionali delle scuole;
- b) attività e manifestazioni organizzate dagli istituti pedagogici e dagli enti proprietari;
- c) attività di aggiornamento del personale provinciale;
- d) attività degli istituti musicali;
- e) attività istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali;
- f) attività organizzate direttamente dall'ente proprietario.

4. Nei casi in cui il bilancio è gravato dall'utilizzo extrascolastico, è effettuata la relativa compensazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 febbraio 2010

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2010

Registro n. 1, foglio n. 12

10R1440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2010, n. 15.

Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine movimento terra.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 13 aprile 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4110 del 10 novembre 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra.

Art. 2.

Iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali

1. Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell'attestato d'iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti argomenti:

- a) responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice di gru;
- b) normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- c) verifiche periodiche di sicurezza e soggetti abilitati alle verifiche;
- d) nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali;
- e) tecnologia di base e installazione delle gru edili ed industriali;
- f) esercizio delle gru edili ed industriali, distanza dalle linee elettriche aeree, ostacoli;
- g) accesso ai punti pericolosi delle gru edili ed industriali;
- h) elementi costitutivi e dispositivi di sicurezza delle gru edili ed industriali;
- i) verifica delle funi e delle catene;
- j) imbracatura corretta dei carichi;
- k) segnaletica di sicurezza;
- l) nozioni di base sui limiti di legge previsti per le emissioni rumorose;
- m) caratteristiche ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

2. L'esame teorico-pratico per il conseguimento dell'attestato d'iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla. La prova è superata con almeno il 70 per cento di risposte esatte. Chi non consegue il punteggio minimo del 70 per cento è sottoposto a un colloquio di accertamento della preparazione dinanzi ad una apposita commissione. Se l'esito del colloquio è positivo, i candidati o le candidate sono ammessi alla prova pratica;
- b) una prova pratica, da svolgere alla guida di una gru edile o industriale.

Art. 3.

Iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra

1. Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell'attestato d'iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra verte sui seguenti argomenti:

- a) responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice;
- b) normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- c) tipologie e caratteristiche delle macchine movimento terra;
- d) nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali;
- e) modalità di traino, trasporto, stazionamento del mezzo;
- f) controllo preventivo della zona di lavoro, corretta esecuzione delle manovre di scavo, livellamento, formazione di scarpate, carico del materiale su autocarri;
- g) distanza di sicurezza da linee elettriche, tubazioni, condutture di gas e acqua, cavi interrati e simili;
- h) circuiti idraulici ad alta pressione;
- i) rifornimento e corretta manutenzione periodica del mezzo;
- j) lavori in presenza di acqua, terreni soffici, scariche, fronti di scavo e simili;
- k) cautele e precauzioni contro il ribaltamento del mezzo, cabine di sicurezza « Rops-Fops»;
- l) segnaletica di sicurezza;



m) misure di prevenzione da osservare durante le demolizioni di manufatti;

n) nozioni di base sui limiti di legge previsti per le emissioni rumorose;

o) caratteristiche ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

2. L'esame teorico-pratico per il conseguimento dell'attestato d'iscrizione nell'elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di macchine movimento terra è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla. La prova è superata con almeno il 70 per cento di risposte esatte. Chi non consegue il punteggio minimo del 70 per cento è sottoposto ad un colloquio di accertamento della preparazione dinanzi ad un'apposita commissione. Se l'esito del colloquio è positivo, i candidati o le candidate sono ammessi alla prova pratica;

b) una prova pratica, consistente nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre con un mezzo meccanico:

1) carico e scarico del mezzo meccanico dal carrellone di trasporto o altro mezzo di trasporto;

2) corretta imbracatura del mezzo meccanico sul carrellone di trasporto;

3) caricamento corretto del cassone di un autocarro con materiale (p.es. ghiaia);

4) corretta esecuzione di una scarpata di scavo;

5) operazioni di controllo prima della messa in moto del mezzo;

6) stazionamento del mezzo;

7) conduzione dell'automezzo, con marcia avanti e retromarcia, entro un tragitto geometricamente delimitato.

Art. 4.

Riconoscimento di corsi teorico-pratici equivalenti

1. Sono ammessi all'esame teorico-pratico anche i candidati o le candidate in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di gru edili ed industriali o di macchine movimento terra, della durata di almeno dieci ore da 60 minuti ed il cui programma corrisponda agli argomenti indicati rispettivamente nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3, comma 1.

2. La durata necessaria per lo svolgimento dell'esame teorico-pratico non è computata nel monte ore totale del corso teorico-pratico equivalente.

3. I corsi di cui al comma 1 devono essere organizzati dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

4. I candidati o le candidate provvisti dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 4, della legge devono dimostrare, mediante dichiarazione del datore di lavoro oppure dichiarazione sostitutiva, di aver compiuto il tirocinio pratico di cui all'art. 25, comma 4, lettera b), della legge, della durata non inferiore ai tre mesi, sotto la guida di una persona esperta.

Art. 5.

Disposizioni generali sullo svolgimento dei corsi

1. I corsi teorico-pratici di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, possono essere organizzati esclusivamente da soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento previsto dalla normativa statale vigente.

2. Le docenze sono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto formatore indica il nominativo della persona responsabile del corso, la quale provvede alla verifica dei requisiti previsti dalla legge e garantisce la corretta tenuta del registro delle presenze.

4. La formazione specifica dei corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione alla conduzione di gru e di macchine movimento terra non è sostitutiva di quella obbligatoria comunque spettante a tutti i lavoratori ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 6.

Disposizioni generali sullo svolgimento dell'esame

1. L'esame è svolto da una commissione, presieduta dalla persona responsabile del corso e composta da almeno due docenti esperti del settore, di cui uno o una con il compito di redigere il verbale.

2. Nei corsi istituiti, autorizzati o finanziati in tutto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la persona che funge da presidente della commissione è nominata dalla ripartizione provinciale competente per l'istituzione, l'autorizzazione o il finanziamento del corso.

3. La commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e trasmette il verbale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, all'ufficio provinciale competente, che provvede d'ufficio all'iscrizione nel relativo elenco provinciale.

4. L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di sicurezza del lavoro rilascia ai candidati o alle candidate che hanno superato le prove d'esame un attestato d'iscrizione nel relativo elenco provinciale.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della giunta provinciale 22 marzo 1993, n. 10;

b) decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1996, n. 18.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 marzo 2010

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2010

Registro n. 1, foglio n. 14

10R1478


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo 2010, n. 16.

Modifica del Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 18 maggio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 1° marzo 2010;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1 del D.P.P. del 7 luglio 2008, n. 32, è così sostituito:

«1. Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all'art. 44 della legge urbanistica provinciale non è ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Da questo divieto sono escluse le zone per insediamenti produttivi site in comuni con più di 50.000 abitanti, qualora i singoli esercizi ricettivi siano previsti espressamente nel piano di attuazione. Il competente organo comunale può inserire le relative previsioni nel piano di attuazione previo nulla osta della Giunta provinciale. Tale nulla osta è richiesto dal medesimo organo alla Ripartizione urbanistica provinciale. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2010

DURNWALDER

10R1442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo 2010, n. 17.

Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche - D.P.P. 18 ottobre 2007 n. 55 e successive modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 22/I-II del 1° giugno 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 341 del 1° marzo 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 del D.P.P. 18 ottobre 2007 n. 55 e successive modifiche, è sostituito come segue:

«Nei Piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche viene fissata la densità edilizia massima la quale, ad eccezione delle zone nei comuni delle città indicate nel comma 1, non può superare il valore di 1,90 metri cubi per metro quadrato; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2010

DURNWALDER

10R1473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 marzo 2010, n. 18.

Modifica del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia.

Art. 1.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9 (*Manifestazioni di riconoscimento*). — 1. Agli assessori ed alle assessori settorialmente competenti per l'amministrazione del personale amministrativo ed insegnante è conferita la delega ad organizzare, ai sensi dell'art. 15-bis della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, le manifestazioni di riconoscimento in favore del personale stipendiato dalla Provincia collocato a riposo.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2010

DURNWALDER

10R1479

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2010, n. 076/Pres.

Legge regionale n. 17/2008, articolo 8, comma 19. Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.


(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 17 del 28 aprile 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 19, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009), che prevede che «nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina regionale in materia di istruzione e formazione professionale, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 117 della Costituzione, allo scopo di favorire e sostenere i processi di adeguamento e qualificazione delle strutture formative regionali nella prospettiva di una crescente integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale» la Giunta regionale approvi, sentita la Commissione consiliare competente, norme di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, di gestione e di rendicontazione delle attività formative disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 gennaio 2005, n. 7 e successive modifiche;

Richiamata la deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2010 della Giunta regionale di approvazione preliminare dello schema di regolamento predisposto, nel rispetto delle citate previsioni legislative, dalla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura tenendo conto sia delle indicazioni e dei contributi propositivi forniti dagli enti di formazione professionale previamente consultati al riguardo sia delle osservazioni tecnico giuridiche formulate dagli uffici centrali competenti;

Acquisito sullo schema di regolamento suddetto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente



nella seduta del 23 febbraio 2010, condizionato peraltro all'accoglimento di una proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, come comunicato con nota del Consiglio regionale prot. n. 01451/P del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione n. 466 dell'11 marzo 2010 con la quale la Giunta regionale, al fine di dare attuazione al citato art. 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, ha approvato in via definitiva il testo regolamentare suddetto, apportando al medesimo la modifica proposta dalla competente Commissione consiliare, nonché alcuni ulteriori perfezionamenti di carattere meramente formale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 466 dell'11 marzo 2010;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire adeguati standard di qualità degli organismi che erogano nel territorio del Friuli-Venezia Giulia attività di formazione professionale finanziate dalla Regione con risorse a destinazione vincolata dello Stato e dell'Unione Europea, il presente regolamento definisce, in conformità delle disposizioni recate dall'art. 17 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, le modalità dell'accreditamento degli organismi medesimi, quale condizione per realizzare interventi formativi nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 2.

Requisiti per l'accreditamento

1. Possono ottenere l'accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, per i quali l'attività di formazione professionale figuri tra le finalità istituzionali, e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza ed igiene ed adeguate rispetto alle esigenze formative in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

c) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, atte a garantire, in un contesto organizzativo stabile e trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per la produzione dei servizi formativi;

d) adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, dei risultati dell'attività formativa svolta in precedenza;

e) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale.

2. La Giunta Regionale specifica con propria deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, parametri e modalità tecniche per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, avuto riguardo in particolare all'area dello svantaggio ed all'entità complessiva degli interventi che l'organismo da accreditare si propone di realizzare annualmente.

3. La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, stabilisce inoltre la documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Istanza di accreditamento

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano alla Regione istanza di accreditamento, corredata della documentazione richiesta, con le modalità definite in via amministrativa con provvedimento del dirigente competente.

2. L'istanza, oltre a tutti gli elementi necessari ad individuare l'ambito di accreditamento, contiene l'impegno espresso:

a) di accettare in ogni momento il controllo della Regione, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) di applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, di rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

3. I soggetti non accreditati che abbiano proposto interventi formativi a seguito di bandi o avvisi pubblicati in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale sono tenuti a presentare istanza di accreditamento entro il termine previsto nei citati atti, a pena di decadenza dal finanziamento pubblico dell'attività formativa affidata.

Art. 4.

Procedura per il rilascio dell'accreditamento


1. La Regione provvede all'istruttoria dell'istanza di accreditamento, per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti, attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno in base agli esiti dell'analisi documentale, attraverso un'attività di verifica diretta presso il soggetto istante e le relative sedi formative.

2. In sede di rilascio non si procede all'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 2. Tale requisito deve sussistere in sede di rinnovo ai sensi dell'art. 5.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 lettere c) ed e), è effettuato, ove richiesto dall'interessato in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area «Servizi formativi», con riferimento alla documentazione del sistema di qualità certificato.

4. In sede di istruttoria, ai fini dell'accertamento tecnico della sussistenza dei requisiti, secondo i parametri e le modalità tecniche stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, la Direzione centrale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, nel rispetto della vigente normativa regionale.

5. La Regione conclude il procedimento di accreditamento nel termine massimo di novanta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, fatte salve le eventuali sospensioni di legge, con l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego da parte del dirigente competente.



Art. 5.

*Durata dell'accreditamento
e ispezioni per il mantenimento*

1. L'accreditamento è rilasciato per la durata di due anni ed è rinnovato per il medesimo periodo, su istanza del soggetto interessato da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1. Qualora in detto periodo la Regione modifichi i requisiti richiesti o i parametri e le modalità tecniche di cui all'art. 2, comma 2, l'accreditamento precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per la durata massima di un anno; entro tale termine di validità i soggetti accreditati adeguano i requisiti posseduti in conformità alle modifiche introdotte.

2. I soggetti accreditati comunicano tempestivamente alla Regione ogni variazione degli elementi esaminati in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 1, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti già accertati.

3. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti posseduti dai soggetti accreditati può essere accertata mediante verifiche documentali, con eventuale richiesta di dettagli ed integrazioni di quanto già prodotto dall'interessato, nonché mediante ispezioni, anche a campione, presso le rispettive sedi.

4. Nei confronti dei soggetti che per l'accreditamento si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 4, comma 3, le verifiche sono effettuate, in costanza di certificazione ivi prevista, solo con riguardo ai requisiti diversi da quelli accertati sulla base della documentazione del sistema di qualità certificato.

5. Ai fini degli accertamenti tecnici previsti nell'ambito delle attività ispettive di cui al comma 3, la Direzione centrale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, nel rispetto della vigente normativa regionale.

Art. 6.

Sospensione e revoca

1. Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche previste dall'art. 5, si riscontri che il soggetto accreditato non sia in possesso di uno o più dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 2 o risulti mancato il rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 3, la Regione contesta all'interessato quanto riscontrato fissando un congruo termine per il pieno adeguamento alle prescrizioni normative.

2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'accreditamento.

3. L'accreditamento è revocato decorsi sei mesi dalla data della sospensione, qualora non siano venute meno le circostanze oggetto di contestazione ai sensi del comma 1.

4. Nel caso di revoca dell'accreditamento la Direzione centrale competente ha facoltà di disporre la conclusione delle attività già in corso, confermandone il finanziamento tramite l'impiego di risorse regionali.

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche) con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta Regionale adottata ai sensi dell'art. 2.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai procedimenti relativi alle domande di accreditamento presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta Regionale adottata ai sensi dell'art. 2.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento i soggetti già accreditati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. come successivamente modificato ed integrato, restano abilitati a gestire attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche nel territorio della Regione fino al termine del residuo periodo di validità del precedente accreditamento e comunque per il periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1.

Visto, il Presidente: TONDO

10R1234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2010, n. 093/Pres.

Legge regionale n. 8/2003, articolo 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in materia di sport e tempo libero»;

Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge regionale 8/2003, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a sostegno di progetti volti a promuovere l'attività sportiva nelle scuole primarie e secondarie;

Visti il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)» emanato con proprio decreto 4 maggio 2006, n. 0140/Pres. e il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)» emanato decreto del Presidente della Regione n. 4 maggio 2006, n. 140» emanato con proprio decreto 7 aprile 2009, n. 096/Pres.;

Attesa la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopra citati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2010, n. 798;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, a sostegno dei progetti volti a promuovere l'educazione motoria e fisica all'interno dei percorsi formativi scolastici, a favorire in tal modo il concreto avvicinamento dei giovani allo sport ed ai valori positivi di cui esso è portatore e favorire l'indirizzo del talento sportivo verso le società sportive affiliate alle federazione sportive o al CONI.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo, statali e paritari, aventi sede nel territorio regionale.

2. Gli istituti scolastici di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo singolarmente o in rete.

3. La rete è un accordo formale fra istituti scolastici per lo svolgimento di attività di comune interesse.

4. I singoli istituti scolastici possono essere capofila o far parte di una o più reti.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti compresi nel piano dell'offerta formativa dei singoli istituti scolastici, che presentano le seguenti caratteristiche:

a) risultano finalizzati ad avviare alunni e studenti all'attività sportiva e a favorire lo sviluppo dei rapporti tra il mondo della scuola e quello dello sport, promuovendo la pratica sportiva come stile di vita da assumere sin dall'età scolare e valorizzandone il ruolo educativo nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale;

b) comportano un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, non inferiore a 20 ore annue, delle quali almeno una parte programmate in orario curricolare;

c) risultano soddisfare le condizioni indicate all'art. 20, comma 2, della legge, nel caso in cui abbiano ad oggetto iniziative da realizzare sulla base di convenzioni con Federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle iniziative che formano oggetto dei progetti di cui al comma 1 può essere previsto l'impiego sia di personale interno all'istituzione scolastica interessata, eventualmente disponibile ad effettuare anche un'attività aggiuntiva retribuita, che di personale esterno, individuato tra i diplomati ISEF o i laureati in scienze motorie con comprovata esperienza, maturata anche presso società sportive affiliate a federazioni sportive e al CONI.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Per accedere ai contributi, gli istituti scolastici individuati all'art. 2 presentano domanda, in originale e copia semplice, entro il termine fissato annualmente con apposito bando pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le domande di contributo sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto scolastico interessato, ovvero di quello capofila nel caso di iniziative progettuali coinvolgenti più istituti collegati in rete, sono presentate, utilizzando il modello di cui all'allegato A, reperibile sul sito web www.fvgsport.it, alla Presidenza della Regione - Servizio attività ricreative e sportive entro il termine fissato annualmente con apposito bando pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a) relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con la specificazione del periodo di svolgimento, della durata, del personale impiegato, della percentuale di alunni o studenti coinvolti e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione di priorità secondo i criteri di cui all'art. 7;

b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Attività istruttoria

1. Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire al Servizio medesimo entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 6.

Cause di inammissibilità

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1.
- b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
- c) prive dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
- d) prive delle informazioni di cui all'art. 4, comma 3;
- e) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 5;
- f) prive della firma del legale rappresentante;
- g) la cui spesa ammessa, come definita all'art. 10, è inferiore a 4.000,00 euro

2. Nel caso in cui un istituto scolastico presenti singolarmente più domande di contributo, verrà ammessa a contributo unicamente quella che prevede la spesa ammessa inferiore.


3. Nel caso in cui un istituto scolastico faccia parte di una rete e presenti singolarmente una o più domande di contributo, queste ultime non verranno ammesse a contributo.

Art. 7.

Criteri di priorità

1. Nell'attribuzione dei contributi viene attribuita priorità ai progetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) sono presentati da più istituti collegate in rete;
- b) prevedono il coinvolgimento di istituti scolastici di primo ciclo;
- c) favoriscono un ampio coinvolgimento degli allievi o studenti degli istituti scolastici proponenti;
- d) favoriscono il coinvolgimento di allievi o studenti disabili;
- e) hanno ad oggetto iniziative che prevedono attività fisico-motoria;
- f) comportano un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, superiore a venticinque ore annue.



Art. 8.

Determinazione della graduatoria

1. A ciascun progetto verrà assegnato il seguente punteggio:

a) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) un punteggio modulato da zero a tre punti e così determinato:

1) zero punti a progetti presentati da un singolo istituto scolastico;

2) un punto a progetti presentati da istituti scolastici in rete costituita da due o tre istituti compreso il capofila;

3) due punti a progetti presentati da istituti scolastici in rete costituita da quattro, cinque o sei istituti compreso il capofila;

4) tre punti a progetti presentati da istituti scolastici in rete costituita da sette o più istituti compreso il capofila;

b) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) un punteggio di zero ovvero di un punto così determinato:

1) zero punti in caso di progetti non coinvolgenti scuole primarie;

2) un punto in caso di progetti presentati da un istituto scolastico di primo ciclo ovvero coinvolgenti istituti scolastici di primo ciclo;

c) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) un punteggio modulato da zero a tre punti e così determinato:

1) zero punti a progetti che coinvolgono una quota non superiore al 25 per cento degli studenti iscritti agli istituti proponenti;

2) un punto a progetti che coinvolgono una quota superiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento degli studenti iscritti agli istituti proponenti;

3) due punti a progetti che coinvolgono una quota superiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento degli studenti iscritti agli istituti proponenti;

4) tre punti a progetti che coinvolgono una quota superiore al 75 per cento degli studenti iscritti agli istituti proponenti;

d) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) un punteggio di zero ovvero di un punto così determinato:

1) zero punti qualora il progetto non coinvolga studenti disabili;

2) un punto qualora il progetto coinvolga studenti disabili;

e) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) un punteggio di zero ovvero di un punto così determinato:

1) zero punti qualora il progetto non preveda attività fisico-motoria;

2) un punto qualora il progetto preveda attività fisico-motoria;

f) in applicazione del criterio di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) un punteggio modulato da zero a tre punti e così determinato:

1) zero punti qualora il progetto comporti un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, pari o superiore a venti ore e non superiore a venticinque ore annue;

2) un punto qualora il progetto comporti un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, superiore a venticinque ore e non superiore a trentacinque ore annue;

3) due punti qualora il progetto comporti un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, superiore a trentacinque ore e non superiore a quarantacinque ore annue;

4) tre punti qualora il progetto comporti un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, superiore a quarantacinque ore annue.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto e individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

a) compensi per prestazioni aggiuntive del personale interno e per consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle attività motorie, fisiche e sportive;

b) canoni di locazione di impianti sportivi interessati dal progetto e spese correlate al loro utilizzo e costi per il noleggio o l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature specificatamente destinate alle attività didattiche riguardanti l'educazione motoria, fisica e sportiva;

c) compensi a personale interno ed esterno per attività di programmazione, organizzazione, documentazione e promozione, nonché di coordinamento di iniziative che interessino più istituzioni scolastiche;

d) spese generali di gestione organizzativa, quali costi di trasporto per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle attività di educazione motoria, fisica e sportiva.

2. Le voci di spesa indicate al comma 1, lettera b) sono ammissibili entro il limite massimo del 20 per cento del costo complessivo preventivato; le voci di spesa indicate al comma 1, lettere c) e d) sono ammissibili entro il limite massimo del 10 per cento del costo medesimo.

3. Sono comunque esclusi dalla spesa ammissibile:

a) oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;

b) spese per il funzionamento della sede dell'istituzione scolastica.

Art. 10.

Spesa ammessa e determinazione del contributo

1. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra le spese ammissibili, come definite all'art. 9, e le entrate diverse dal contributo regionale.

2. Le risorse disponibili per la concessione di contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole vengono ripartite tra i progetti cui, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8, sia stato attribuito un punteggio non inferiore a 1 e in misura proporzionale al punteggio ad essi attribuito.

3. Il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa.

4. L'importo del contributo per ogni singolo progetto non può comunque superare la somma di 10.000,00 euro.

Art. 11.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti da ammettere a contributo, il Servizio attività ricreative e sportive acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'art. 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri e sulle priorità di ripartizione dei contributi.

Art. 12.

Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione anticipata.

2. Ai fini della rendicontazione è fatto obbligo al legale rappresentante dell'istituzione scolastica beneficiaria di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 13.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.



Art. 14.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 4 maggio 2006, n. 140/Pres.

b) il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 4 maggio 2006, n. 140/Pres.» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 7 aprile 2009, n. 096/Pres.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

10R1322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. **094/Pres.**

LR 1/2006, art. 45, comma 3. Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine, e con il compito precipuo di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie e la perequazione delle risorse mediante un'attività di monitoraggio e diffusione delle relative informazioni finanziarie;

Visto il comma 4 del succitato art. 45 che attribuisce all'Osservatorio il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili relativamente agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 45 che demanda la determinazione della composizione e del funzionamento dell'Organismo suddetto ad un decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il Consiglio delle autonomie locali;

Visto il comma 7 dell'art. 45 suddetto, che stabilisce in tre anni la durata in carica dei componenti esterni;

Visto il proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0280/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale

per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1»;

Considerato che ai sensi del citato art. 45, comma 7, della legge regionale 1/2006, i componenti esterni dell'Osservatorio sono decaduti;

Ritenuto opportuno procedere ad una nuova e diversa definizione della composizione dell'Osservatorio regionale per la finanza locale, finalizzata a valorizzare la natura di organismo qualificato ed assicurare la massima competenza nelle materie finanziarie, economiche ed istituzionali per quanto attiene l'ambito delle autonomie locali;

Ritenuto altresì opportuno ridefinire, di conseguenza, la disciplina di funzionamento del medesimo Organismo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 505, del 18 marzo 2010, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 12 aprile 2010 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 28 aprile 2010, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento, recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio e dell'Ufficio di segreteria

1. È istituito, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, l'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con sede in Udine.

2. L'attività di segreteria è assicurata dal Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

Art. 2.

Composizione


1. L'Osservatorio di cui all'art. 1 è costituito da sette componenti.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) il Direttore centrale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) tre esperti designati dalla Giunta regionale;



3. Possono essere nominati componenti dell'Osservatorio di cui alle lettere *b)* e *c)*:

- a)* docenti universitari, esperti in finanza pubblica;
- b)* dirigenti di pubbliche amministrazioni in quiescenza, esperti in finanza pubblica;
- c)* funzionari di enti locali, responsabili di servizi finanziari;
- d)* altri soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia di finanza locale.

Art. 3.

Nomina e durata in carica dei componenti esterni

1. Il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale designano i componenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

3. Qualora per qualsiasi causa si verifichi la vacanza di uno dei componenti, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I componenti esterni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del decreto di nomina.

Art. 4.

Gettoni di presenza

1. Ai componenti esterni di cui all'art. 3, spetta per ogni seduta dell'Osservatorio, un gettone di presenza pari ad euro 100,00. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 5.

Funzionamento

1. L'Osservatorio regionale per la finanza locale si riunisce presso la sede di Udine.

2. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio, convoca l'organismo, modera e dirige la discussione durante le sedute.

3. L'ordine del giorno delle sedute viene predisposto dalla Segreteria in relazione agli argomenti segnalati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, in base alle esigenze di programmazione regionale.

4. La convocazione, insieme con l'ordine del giorno e la documentazione connessa, è trasmessa a ciascun componente in via informatica tre giorni prima della data prevista per la seduta.

5. Partecipano alle sedute dell'Osservatorio il Direttore del Servizio finanza locale o suo delegato. Un dipendente del Servizio finanza locale svolge la funzione di segretario verbalizzante.

6. Possono prendere parte alle riunioni dell'Osservatorio funzionari designati dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

7. Su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, possono prendere parte alle riunioni anche altri soggetti.

8. Nei primi mesi dell'anno, l'Osservatorio predispose il programma annuale dell'attività, sulla base delle priorità indicate dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

9. Entro marzo di ogni anno, il Presidente trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, una relazione sulle risultanze delle rilevazioni riguardanti l'attività finanziaria degli enti locali della regione affinché questi provveda a quanto disposto dall'art. 45, comma 5 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006 n.0280.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. 095/Pres.

LR 12/2009, art. 5, commi 4, 5, 6 e 7. Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d'ambito dei fondi di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6, e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", concernente il trasferimento alle Autorità d'ambito di fondi finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato;

Visto il comma 5 del predetto art. 5 della legge regionale. 23 luglio 2009, n. 12, il quale definisce che criteri e modalità di distribuzione del trasferimento sono definiti con apposito regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 386 di data 4 marzo 2010 con la quale è approvato in via preliminare il "Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d'Ambito dei fondi di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato;

Constatato che con la medesima deliberazione della Giunta regionale. 386/2010 viene stabilito che il Consiglio delle autonomie locali deve esprimere l'intesa sul Regolamento di cui all'art. 1 ai sensi dell'articolo 34, comma 1 lettera *e)* della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentale del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", in quanto forma di finanziamento generale delle Autonomie Locali senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione;


Visto l'estratto del processo verbale n. 13/2010 della riunione del 12 aprile 2010 con il quale il Consiglio delle autonomie locali non esprime l'intesa sulla deliberazione della Giunta regionale n. 386, approvata in via preliminare il 4 marzo 2010, neanche nell'ipotesi avanzata dall'Assessore regionale di modificare i parametri di cui all'art. 6 comma 1 ed in particolare di porre pari al 30% la quota proporzionale al peso dei beneficiari, mantenere pari al 50% la quota proporzionale al numero di abitanti residenti nell'Ambito e di porre pari al 20% la quota proporzionale alla superficie territoriale degli ambiti;

Visto l'art. 36, comma 3, della legge regionale 01/2006, il quale prevede che "Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 6 maggio 2010 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui si trattasi;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d’Ambito dei fondi di cui all’articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 “Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007”, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato”.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d’ambito dei fondi di cui all’art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il trasferimento dei fondi regionali finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato, in prosieguo indicati come fondi, di cui all’art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari del trasferimento dei fondi disciplinato dal presente regolamento sono le Autorità d’ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande per il trasferimento dei fondi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate:

a) dalla dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell’Ambito territoriale ottimale di riferimento, calcolato al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla presentazione della domanda, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400), relativamente a Province e Comuni; b) dalla dichiarazione indicante la superficie territoriale regionale ricadente nell’Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all’ente interessato il rigetto della domanda.

Art. 5.

Utilizzo dei fondi trasferiti

1. Le Autorità d’ambito utilizzano i fondi trasferiti per finanziare impianti e infrastrutture per il Servizio Idrico Integrato.

Art. 6.

Ripartizione dei fondi

1. I fondi sono assegnati, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, art. 3, commi 29, 30, 31 e 32, esclusivamente sulla base delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento in quote proporzionali al peso dei beneficiari. Agli Ambiti territoriali ottimali regionali è assegnato un peso pari a cento; all’Ambito territoriale ottimale interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;

b) il 50 per cento in proporzione al numero di abitanti residenti nell’Ambito territoriale ottimale di pertinenza dell’Autorità d’ambito beneficiaria, calcolati secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2;

c) il 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale dell’Ambito territoriale ottimale di pertinenza dell’Autorità d’ambito beneficiaria.

2. In caso di mancata presentazione della domanda da parte di un’Autorità d’ambito territoriale ottimale o di inammissibilità della domanda, la corrispondente quota dei fondi disponibili è ripartita tra le altre Autorità d’ambito, in applicazione dei criteri di cui al comma 1.

Art. 7.

Adempimenti

1. Le Autorità d’ambito territoriale ottimale inviano al Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall’articolo 12, comma 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 entro il termine previsto dalla norma medesima, integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi.

2. L’utilizzo dei fondi trasferiti non è soggetto ad alcuna forma di rendicontazione.

Art. 8.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1325



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2010, n. 098/Pres.

Legge regionale n. 57/1991, articolo 9-ter, comma 3. regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - Disposizioni in materia di finanza regionale, concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'art. 9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed è disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2009 n. 0367/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali»;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore di detto regolamento e della sua applicazione è stata riscontrata la necessità di apportare al medesimo alcune modifiche che ne amplino i soggetti fruitori non previsti nel testo vigente ma perseguenti finalità in sintonia con la destinazione dei beni;

Considerato che lo schema di regolamento predisposto dalla competente struttura regionale è stata inviato in diramazione a tutte le direzioni centrali interessate in data 6 maggio 2010;

Visto il testo definitivo dello schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 12 maggio 2010;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'art. 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'art. 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali)

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 367/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) prima della parola: "associazioni" è inserita la seguente: "parrocchie,";

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) professionisti o altri soggetti che operano in ambito silvo-pastorale;";

c) alla lettera h) dopo le parole: "lettere a, b, c, d, e, f, g" sono aggiunte le seguenti: "e g-bis".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'art. 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali)

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 367/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) prima della parola: "associazioni" è inserita la seguente: "parrocchie,";

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) professionisti o altri soggetti che operano in ambito silvo-pastorale;";

c) alla lettera h) dopo le parole: "lettere a, b, c, d, e, f, g" sono aggiunte le seguenti: "e g-bis".


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *IL PRESIDENTE*: TONDO

10R1427



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2010, n. 099/Pres.

Legge regionale n. 22/2007, articolo 4, comma 57. Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0199/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ed in particolare l'art. 4, comma 57 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per gli interventi previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare;

Visto il comma 58, secondo periodo, del predetto art. 4 della legge regionale n. 22/2007, il quale definisce che criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto il proprio decreto 6 agosto 2008, n. 0199/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare»;

Visto il testo di modifica al suddetto regolamento, diramato ai sensi della circolare 3 maggio 2001, n. 4 della Presidenza della giunta regionale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 6 maggio 2010, n. 851, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0199/2008»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0199/2008», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0199/2008.

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. n. 0199/Pres./2008

1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 19 maggio 2008, n. 0199/Pres. «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare», è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del D.P.Reg. n. 0199/Pres./2008

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 19 maggio 2008, n. 0199/Pres. dopo il comma 1, è inserito il seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto beneficiario, trasmette alla struttura regionale competente di cui all'art. 3, comma 3, copia dell'attestato di conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato, emesso dalla competente Soprintendenza, entro trenta giorni dal rilascio. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la revoca del contributo concesso».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo, alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

10R1426


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0102/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, articolo 7, comma 152. Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l'art. 88 (Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato) e l'art. 89 (Finanziamenti nazionali integrativi);



Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 57, comma 2, secondo il quale i programmi di sviluppo rurale possono prevedere pagamenti concessi dagli Stati membri intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35-bis del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), approvato con Decisione C(2009) 10346 della Commissione europea e che prevede, quale misura derivante dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Misura 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;

Visto il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 7, comma 152, per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo programma e relativi regolamenti di attuazione;

Considerato che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSR, l'Amministrazione regionale intende finanziare, attraverso risorse integrative previste dal bilancio regionale, interventi così come descritti dalla Misura 123 del PSR - Azione 1;

Considerato inoltre che per misure del PSR non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato è necessario identificare l'aiuto di Stato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e, nel caso di specie, adottare provvedimento formale al fine di ottenere il numero di protocollo e fornire il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione in virtù del quale è stata introdotta la misura;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) 800/2008 secondo il quale i regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I e le disposizioni di cui al capo II dello stesso, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del regolamento stesso e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il comma 1 dell'art. 9 del predetto regolamento (CE) 800/2008 per il quale entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati a norma del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in oggetto;

Considerato che gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nella fattispecie di cui all'art. 15 «Aiuti agli investimenti e alla occupazione in favore delle PMI» del predetto regolamento (CE) 800/2008;

Visto il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)», predisposto in conformità del regolamento (CE) n. 800/2008;

Ritenuto pertanto di emanare apposito regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quale provvedimento di applicazione nella Regione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2010, n. 567 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007 (Legge finanziaria 2007)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito PSR, per investimenti a favore di PMI per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli riconducibili a quelli previsti dalla Misura 123 - Azione 1 del PSR, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati ad investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e rispettano i vigenti requisiti minimi comunitari applicabili.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;

b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un pro-



dotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati, art. 3 beneficiari:

1) sono beneficiari dei finanziamenti le PMI attive nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale;

2) sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:

a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà così come definite all'art. 1, comma 7, del regolamento (CE) 800/2008;

d) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora il finanziamento sia concesso sulla base del prezzo o della quantità di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione ovvero qualora il finanziamento sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 4.

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti, sia materiali che immateriali, aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato e gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie a partire da prodotti di cui all'allegato I del TFUE così come specificati nella Misura 123 - Azione 1 del PSR e nel relativo Regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Art. 5.

Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

b) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale;

c) interventi aventi per oggetto la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

d) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;

e) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;

f) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili;

g) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;

h) IVA, ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

i) interessi passivi.

2. È ammesso a contributo l'acquisto di fabbricati per la cui realizzazione non siano stati erogati incentivi pubblici (contributi comunitari, nazionali o regionali) nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda.

3. Nei diversi settori di intervento non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che eccede le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle Organizzazioni comuni di mercato (OCM).

Art. 6.

Forma e intensità del finanziamento

1. I finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 40% delle spese ritenute ammissibili.

2. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria. Non sono ammessi contributi in natura.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono spese ammissibili quelle per investimenti materiali e immateriali così come definite dalla specifica misura 123 - Azione 1 del PSR e riferite agli interventi ammissibili di cui all'art. 4.

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto del finanziamento sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie.

2. Gli investimenti oggetto del finanziamento non possono essere ceduti, ad alcun titolo, per cinque anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.

Art. 9.


Criteri e modalità

1. Per i criteri e le modalità di concessione e di attuazione dei finanziamenti integrativi di cui all'art. 6, comma 1 si rinvia a quanto previsto dal PSR e dal provvedimento regionale di attuazione della Misura 123 - Azione 1 del PSR di cui al decreto del Presidente della Regione 054/2008 Pres.

Art. 10.

Esecuzione degli investimenti

1. Ai fini del presente regolamento, l'esecuzione degli investimenti aziendali non può aver luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento ovvero segnalazione di investimento ai sensi del punto 5.2.4.1 del PSR.



Art. 11.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. Per le modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti si rinvia a quanto previsto dal PSR e dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile allo sviluppo rurale.

Art. 12.

Cumulo

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle stesse spese ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensità di aiuto superiore alla misura massima di cui all'art. 6.

Art. 13.

Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del regolamento (CE) 800/2008.

Art. 14.

Rinvio alle normative europee

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (CE) 800/2008.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

10R1425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. **0103/Pres.**

Legge regionale n. 18/2005, articolo 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 63, secondo cui, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Regione promuove, incentiva e disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i tirocini formativi e di orientamento ed, in particolare, i tirocini estivi;

Ritenuto di disciplinare con Regolamento regionale l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi di orientamento;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 16 aprile e del 3 maggio 2010 hanno espresso parere favorevole sul testo del regolamento allegato al presente decreto;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n. 906, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

2. Il presente regolamento non si applica alle attività formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 2.

Tirocinio formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.


2. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Art. 3.

Convenzione

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.



3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.

5. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.

Art. 4.

Progetto formativo e di orientamento

1. Il progetto formativo e di orientamento, di seguito denominato progetto formativo, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento formativo.

2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;

c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;

d) nominativo del tutor didattico-organizzativo di cui all'art. 6, comma 5, lettera c);

e) nominativo del tutor aziendale, di cui all'art. 7, comma 4, lettera c);

f) estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;

g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;

h) sede di svolgimento;

i) settore aziendale di riferimento;

l) entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.

3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, se esistente.

Art. 5.

Tirocinante

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto diciotto anni d'età.

2. Il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;

b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) rispettare l'orario previsto dal progetto formativo;

e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;

f) firmare giornalmente le presenze nell'apposito registro messo a disposizione dal soggetto ospitante.

3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.

Art. 6.

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio.

2. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) le province, tramite i centri per l'impiego, limitatamente ai soggetti che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) gli uffici scolastici;

d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

f) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali;

g) i servizi di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).

3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 18/2005, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione medesima.

4. Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea, residenti all'estero, attivati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea) possono essere soggetti promotori anche i seguenti soggetti:

a) università straniere aventi sede all'estero;

b) scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all'estero.

5. I soggetti promotori sono tenuti a:

a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio;

b) redigere il progetto formativo;


c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;

d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, redatta d'intesa con il tutor aziendale;

e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;

f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'art. 9 della legge regionale n. 18/2005 alla Direzione provinciale del lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le province, tramite i centri per l'impiego, il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.



Art. 7.
Soggetto ospitante

1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;

b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;

c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;

d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:

1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;

2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.

3. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.

4. I soggetti ospitanti sono tenuti a:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

b) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;

d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo all'interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;

e) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.

5. Il tirocinio non configurandosi come rapporto di lavoro non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche.

6. Le facilitazioni economiche di cui al comma 5 non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.

7. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo, nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.

8. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le medesime attività formative.

9. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.

10. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 8.
Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del progetto formativo e non può superare:

a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionali, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) dodici mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f);

f) ventiquattro mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.

2. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti di cui al comma 1, è possibile prorogare la durata del periodo di tirocinio fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti al comma 1.

3. Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle vigenti normative. In tali periodi il soggetto ospitante può attivare nuovi tirocini purché rientranti nei limiti numerici di cui all'art. 7.

Art. 9.
Assenze e riposi

1. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.


2. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

3. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti indicate nella convenzione, nel limite del trenta per cento del totale delle presenze e dopo comunicazione al tutor aziendale.

4. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l'esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 2.

Art. 10.
Computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

1. In conformità alla normativa nazionale in materia, le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), sono computate nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 ed escluse dalla base di computo di cui all'art. 4 della medesima legge.



Art. 11.
Valore del tirocinio

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante al fine dell'erogazione da parte dei centri per l'impiego dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 12.
Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TIROCINI ESTIVI

Art. 13.
Tirocinio estivo

1. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge durante le vacanze estive ed è finalizzato ad assicurare a studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

2. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d'età compresa tra i sedici ed i venticinque anni.

3. Possono promuovere tirocini estivi tutti i soggetti individuati all'art. 6.

4. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o accademico, e l'inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai due mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo ai tirocini estivi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal capo I per i tirocini formativi e di orientamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.
Norma transitoria

1. Per le convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0104/Pres.

LR 4/2005, art. 12 bis. Regolamento recante modifiche al regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le pmi, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 3 e seguenti dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento al capo IV, recante misure urgenti in materia di attività produttive;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716, concernente: «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio. Approvazione»;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009 n. 0224/Pres., con cui veniva emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio»;

Rilevata la necessità, alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici finalizzati al miglioramento dello strumento, di modificare il citato testo regolamentare per introdurre elementi di maggiore flessibilità e semplificazione nelle procedure ivi previste anche tenuto conto dei dati relativi ai primi mesi di attuazione della misura nonché delle indicazioni emerse dal confronto con gli istituti bancari e le associazioni di categoria;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n. 914;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

10R1423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0105/Pres.

LR 4/2005, art. 12 ter, commi 9 e 12. Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto in particolare l'art. 14, comma 11, della sopra citata legge regionale 11/2009, il quale, tra l'altro, inserisce l'art. 12-ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), recante misure a favore dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e delle medie e grandi imprese da parte delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 11, comma 1, che, modificando l'art. 12-ter della legge regionale 4/2005, consente che le sopra citate misure a favore dello smobilizzo dei crediti delle microimprese e delle piccole imprese possano applicarsi con riferimento ai crediti vantati nei confronti di ogni tipo di impresa, a prescindere dalla sua dimensione;

Visto il regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, emanato con proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0191/Pres., ai sensi del summenzionato art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005;

Atteso che, alla luce della modifica legislativa apportata dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 2/2010, dei dati relativi ai primi mesi di attuazione delle misure disciplinate dal regolamento emanato con proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0191/Pres., nonché delle indicazioni emerse dal confronto con gli istituti bancari e le associazioni di categoria, è necessario procedere alla modifica del predetto regolamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del «Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo

crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n. 915;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

10R1410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2010, n. 0107/Pres.

LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la Direttiva 23 ottobre 2000, n. 00/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che detta, tra le altre, norme in materia di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;



Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Norme tecniche per la riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e, in particolare, il titolo V che stabilisce disposizioni specifiche per le zone vulnerabili da nitrati;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) ed in particolare l'art. 19 come sostituito dall'art. 2, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2010) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola che sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres. (Approvazione del Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006), di seguito denominato PdA;

Visto altresì il proprio decreto 30 luglio 2009, n. 0216/Pres. «Modifiche al "Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295» con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto;

Viste, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:

25 settembre 2008, n. 1920 (decreto legislativo 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva);

18 dicembre 2008, n. 2879 (Rece 1782/2003 e rece 1698/2005. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione);

Preso atto che nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento il vigente PdA prevede alcuni divieti di utilizzazione dei fanghi da depurazione spaziali e temporali all'interno delle zone vulnerabili da nitrati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, i PdA devono essere conformi alle disposizioni contenute nel Titolo V del medesimo decreto che integrano la disciplina delle zone vulnerabili da nitrati di cui all'allegato 7 parte A IV del decreto legislativo 152/2006;

Considerato, altresì, che nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 23 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 per le zone vulnerabili da nitrati i limiti per l'utilizzo dei fanghi di cui al decreto legislativo 99/1992 riguardano esclusivamente gli ambiti spaziali;

Ritenuto, pertanto, di attenersi al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 e di modificare il vigente PdA prevedendo il solo divieto spaziale di utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura, garantendo comunque i principi di salvaguardia e tutela dell'ambiente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 2968 «Modifiche al "Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e

del decreto ministeriale del 7 aprile 2006" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295. Approvazione» con cui venivano approvate le modifiche al PdA sulla base delle motivazioni sopra esposte;

Preso atto che nelle more dell'adozione del decreto di approvazione della deliberazione di cui al precedente alinea è entrata in vigore la legge regionale 24/2009 che ha previsto l'adozione del PdA mediante atto regolamentare;

Vista la necessità di adottare il regolamento comprensivo delle modifiche al vigente PdA definite nella deliberazione n. 2968/2009;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 885 («Regolamento di attuazione dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili». Approvazione);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva notifica alla Commissione europea.

TONDO

(Omissis)

10R1409

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 21.

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 12 del 3 marzo 2010)

(Omissis).

10R1342



LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 13 del 5 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera f), 50 e 51 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza applicativa della l.r. 5/2008 ha evidenziato alcune criticità che hanno reso parzialmente inattuata la legge stessa sotto alcuni rilevanti profili. Solo in un numero limitato di casi le indicazioni di candidature si sono tradotte in formali proposte di nomine o designazioni da parte dei soggetti titolari di tale competenza.

2. Il correttivo che occorre introdurre è quello di considerare come effettive proposte da esaminare da parte del Presidente della Giunta regionale o da sottoporre all'esame del Consiglio regionale, al pari di quelle presentate dai consiglieri e dai gruppi, anziché come mere «indicazioni» a carattere preliminare, le candidature presentate dai diretti interessati e dagli altri soggetti a ciò legittimati dall'art. 7, comma 3, della l.r. 5/2008;

3. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consiliari di nomina entro i termini previsti è opportuno prevedere che gli uffici provvedano a segnalare al presidente della commissione competente l'imminente scadenza del termine di proroga degli organi amministrativi, affinché lo stesso presidente provveda alla necessaria convocazione della commissione per l'esame dell'atto di nomina, prima che si determini, ai sensi dell'art. 21, comma 5, il trasferimento della competenza dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. In ogni caso, anche quest'ultimo, nell'esercizio della sua competenza, è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni della l.r. 5/2008, in particolare per quanto attiene alle proposte di candidatura ed alla parità di genere.

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 2009, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: «le indicazioni di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «le proposte di candidature».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 5/2008

1. La rubrica dell'art. 7 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente: «Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 5/2008 le parole: «per l'indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la proposta».

3. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 5/2008 le parole: «Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali,» sono sostituite dalle seguenti: «le proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all'art. 8,».

4. Il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.»

5. Il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:

a) dai presidenti dei gruppi consiliari;

b) da ciascun consigliere;

c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto.»

6. Al comma 6 dell'art. 7 della l.r. 5/2008, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 3 e 5»; dopo le parole: «di controllo contabile» sono inserite le seguenti: «e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e)».

Art. 3.

Modifica all'art. 21 della l.r. 5/2008

1. Il comma 5 dell'art. 21 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all'art. 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2010.

(Omissis).

10R1343



LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 24.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l'agricoltura;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001;

2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola (prima attività dell'uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;

3. La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle "green care farms" olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto "terzo settore", con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle "fattorie didattiche" che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;

4. L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole "finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali". Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come "nuovo modello di welfare locale";

5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto "terzo settore" e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell'agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all'interno degli istituti;

6. Dall'agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale.

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima l.r. 41/2005.

2. La Regione diffonde la conoscenza dei "poderi sociali" presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per :

a) agricoltura sociale: l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a-bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro";



3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.

Art. 3.

Modalità operative

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della legge regionale 41/2005;

b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.

Art. 4.

Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale

1. È istituito, presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;

b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.

2. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è gratuita.

Art. 5.

Elenco e rete dei poderi sociali

1. È istituito l'elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L'elenco è tenuto presso l'ARSIA ed è aggiornato annualmente.

2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poderi sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Art. 6.

Misure di sostegno

1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali.

3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.

Art. 7.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero dei poderi sociali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5;

b) le attività svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poderi sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'art. 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2010.

(Omissis),

10R1344

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2010, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Visto il parere favorevole del Consiglio autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato quanto segue:

1. La materia "edilizia residenziale pubblica", a seguito dell'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, è da considerare di competenza residuale delle regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi e le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all'alienazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale;

2. La legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha stabilito la sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi appro-



vati dal Consiglio regionale, consentendo la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere: "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore" della medesima l.r. 46/2009;

3. Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto e che ciò comporterebbe la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l.r. 46/2009, si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2010;

4. Di conseguenza a quanto esposto al punto 3, si è reso necessario spostare anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari.

Si approva la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2009

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel secondo periodo, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "il 31 dicembre 2010".

2. All'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, nel secondo periodo, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2010".

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 1° marzo 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2010.

(Omissis).

10R1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. **19/R**.

Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di attività a favore dei toscani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n.12 del 3 marzo 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 gennaio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 46;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 175;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 37 della l.r. 26/2009, collocato nel titolo IV concernente le attività in favore dei toscani all'estero, demanda al regolamento la disciplina organizzativa degli organismi operanti nell'ambito delle suddette attività;

2. si introducono disposizioni semplificatorie sul versante sia della nomina dei membri, sia dello svolgimento dei lavori, in particolare incentivando l'utilizzo della telematica;

3. si uniforma la durata dei vari organismi, ancorandola al periodo della legislatura regionale;

4. esercitando la facoltà prevista dall'art. 36, comma 4 della l.r. 26/2009, si costituisce l'ufficio di presidenza come articolazione del Comitato direttivo dei toscani all'estero, con finalità di snellimento e maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti del Comitato medesimo, dato l'elevato numero dei suoi componenti;

5. la Terza commissione consiliare ha corredo il proprio parere di osservazioni concernenti aspetti formali (per quanto riguarda gli articoli 2 e 3) e sostanziali (per quanto riguarda gli articoli 5, comma 2 e 6) del regolamento. La Giunta ritiene di mantenere la formulazione dell'art. 6, ravvisando un'esigenza di omogeneità di comportamenti fra le associazioni in ordine alla previsione di figure deputate, fra l'altro, alla rendicontazione alla Regione sulle attività oggetto di contributo regionale, non rimettendo tale aspetto all'autonomia statutaria delle associazioni medesime;

6. la Giunta accoglie invece tutte le altre osservazioni formulate dalla Terza commissione, adeguando conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali sulle nomine
(art. 37, l.r. 26/2009)

1. I componenti degli organismi di cui al titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e al presente regolamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Alle nomine, eccezion fatta per quelle dei componenti del Comitato direttivo di cui all'art. 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009, si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 2.

Disposizioni sull'Assemblea dei toscani all'estero
(art. 34, l.r. 26/2009)

1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.

2. I due vicepresidenti di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 sono designati dal comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'art. 36 della l.r. 26/2009 fra i propri membri.



3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per il continente di rispettiva competenza:

a) eleggono i coordinatori continentali di cui all'art. 34, comma 2, lettera *c)* della l.r. 26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;

b) designano i rappresentanti di area di cui all'art. 36, comma 2, lettera *b)* della l.r. 26/2009.

4. I vicepresidenti e i coordinatori continentali non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

5. L'Assemblea dei toscani all'estero dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. L'Assemblea si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura, ed è convocata anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede.

7. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.

8. In caso di impedimento i componenti dell'Assemblea possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.

Art. 3.

Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all'estero (art. 35, l.r. 26/2009)

1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni dei giovani ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera *a)* della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.

2. I coordinatori continentali dei giovani sono eletti, per il continente di rispettiva competenza, dai componenti dei coordinamenti continentali dei giovani.

3. Il Forum dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Il Forum si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

5. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.

6. In caso di impedimento i componenti del Forum possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.

7. Possono partecipare ai lavori del Forum i vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani all'estero.

Art. 4.

Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all'estero (art. 36, l.r. 26/2009)

1. I componenti del Comitato direttivo di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)* della l.r. 26/2009 sono eletti dai componenti dei coordinamenti continentali per l'area geografica di rispettiva competenza.

2. I componenti del Comitato direttivo di cui all'art. 36, comma 2, lettera *b)* della l.r. 26/2009 sono eletti dai coordinamenti continentali per l'area geografica di rispettiva competenza.

3. I componenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere *c)* ad *h)* sono designati dalle rispettive associazioni o organismi rappresentativi.

4. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

5. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Art. 5.

Ufficio di presidenza del Comitato direttivo (art. 36, comma 4, l.r. 26/2009)

1. L'ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta del Comitato direttivo ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;

b) dai vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani all'estero;

c) dai coordinatori continentali;

d) da sette ulteriori membri del Comitato direttivo, di cui due residenti all'estero e cinque residenti in Toscana.

2. Sono compiti dell'Ufficio di presidenza:

a) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani all'estero, le associazioni e i coordinamenti continentali;

b) la formulazione di proposte per iniziative di ricerca sui temi dell'emigrazione;

c) la proposta di iniziative di particolare rilievo da sottoporre alla Giunta;

d) il supporto alla Giunta per l'individuazione di obiettivi e l'analisi di contesti che possano necessitare l'attivazione di interventi in favore dei toscani all'estero;

e) la formulazione di proposte alla Giunta per la definizione di collaborazioni con il mondo accademico e socio-economico per l'attuazione di iniziative progettuali;

f) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la definizione di eventi e celebrazioni di rilievo istituzionale;

g) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la programmazione e realizzazione di visite alle comunità toscane all'estero nonché incontri con le autorità consolari, Comites, il Consiglio generale dei toscani all'estero e le autorità locali.

3. L'Ufficio di presidenza è convocato anche in via telematica e si riunisce per un massimo di quattro volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della Giunta. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani all'estero.

4. L'Ufficio di presidenza per lo svolgimento delle proprie attività può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro.

Art. 6.

Disposizioni sui coordinamenti continentali (art. 38, l.r. 26/2009)

1. Ciascun coordinamento continentale elegge il coordinatore, il vice-coordinatore, il tesoriere e il segretario.

2. Il tesoriere affianca il coordinatore nell'esercizio delle funzioni amministrative e cura la rendicontazione alla Regione Toscana.

3. L'incarico di coordinatore non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

4. In caso di cessazione del coordinatore dalla carica il coordinamento è convocato entro un anno per la designazione del nuovo coordinatore, e fino a tale data è retto dal vice-coordinatore.

5. I coordinamenti continentali durano in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. I coordinamenti sono convocati anche con modalità telematiche, e si riuniscono di norma due volte nel periodo della legislatura.

7. I coordinamenti continentali adeguano i rispettivi statuti alle norme del presente regolamento.

Art. 7.

Disposizioni sui coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero (art. 39, l.r. 26/2009)

1. Ciascun coordinamento continentale dei giovani elegge il proprio coordinatore.

2. Il limite di età per ricoprire l'incarico di coordinatore continentale dei giovani toscani all'estero è di trenta anni.



3. I coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti continentali di cui all'articolo 6.

4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi da 3 a 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2010

MARTINI

10R1351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2010, n. 20/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 3 dicembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell'11 gennaio 2010;

Visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio 2010 con la quale è stato adottato il regolamento;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento dà attuazione all'art. 11 della legge regionale 36/2008 che disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218;

2. l'esigenza di garantire condizioni omogenee e comportamenti univoci su tutto il territorio regionale a tutela della concorrenza tra le imprese che svolgono il servizio di noleggio autobus con conducente

ha posto la necessità di disciplinare le modalità di rilascio del titolo autorizzativo nonché le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso a tale professione;

3. si è posta altresì l'esigenza di coordinare le modalità e le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione riordino normativo 2009);

4. al fine di costituire -come richiesto dalla normativa nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano l'attività oggetto del presente regolamento anche in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo delle società dell'informazione e conoscenza) sono stabilite:

a) le modalità di tenuta e organizzazione, presso la struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese;

b) gli adempimenti posti a carico delle province in ordine alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della legge 40/2009 e degli standard tecnologici e informativi della legge 54/2009;

c) la trasmissione annuale - da parte della struttura regionale competente - dei suddetti dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità concordate con il Ministero stesso e compatibili con gli standard tecnologici e informativi della Regione;

5. è necessario introdurre, nella more della completa attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolare riferimento allo svolgimento per via telematica dei procedimenti di competenza dei SUAP, disposizioni procedurali transitorie finalizzate ad assicurare l'immediata operatività del presente regolamento;

6. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo:

Si approva il presente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto (art. 11 l.r. 36/2008)

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) disciplina le modalità del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE) e alle relative disposizioni attuative, nonché le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese.

Capo II

RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO E VERIFICA
DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Art. 2.

*Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
(art. 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008)*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione della provincia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 36/2008, l'impresa presenta apposita domanda allo sportello per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, secondo le modalità previste dal



titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. La domanda di cui al comma 1 contiene in particolare le seguenti dichiarazioni:

a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale o indicazione del luogo della principale organizzazione aziendale, se diverso dalla sede legale;

b) generalità del titolare o del legale rappresentante e, se diverso, del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 395/2000;

c) generalità dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone e dell'amministratore unico ovvero dei membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente, ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 395/2000;

d) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale previsti dal d.lgs. 395/2000;

e) numero di autobus immatricolati o da immatricolare al servizio di noleggio con conducente, con l'indicazione di tutti i dati identificativi del mezzo e anno di prima immatricolazione;

f) specifica della dotazione di aree di sosta, di depositi o di altre soluzioni tecniche nella disponibilità dell'impresa che costituiscano idoneo ricovero per il parco autobus;

g) iscrizione al registro delle imprese;

h) numero dei soggetti abilitati alla guida e natura giuridica del rapporto di lavoro del personale rientrante nelle categorie di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

i) possesso, da parte degli addetti preposti alla guida, dei documenti che abilitano alla guida di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

j) dichiarazione di non essere in possesso di altra autorizzazione.

3. Il requisito della capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera d), è dichiarato facendo riferimento alla documentazione prevista dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. 395/2000 ovvero al possesso dell'attestazione di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 395/2000 rilasciata dalle imprese bancarie, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.

Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000 (art. 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008)

1. La provincia competente provvede alla verifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008 con cadenza triennale e comunque quando, anche sulla base di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi in ordine alla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 395/2000.

2. La verifica di cui all'art. 1 avviene con le seguenti modalità:

a) con riferimento ai requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti direttamente dall'impresa interessata ovvero dalle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 445/00;

b) con riferimento al requisito della capacità finanziaria, mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti e la relativa documentazione direttamente dall'impresa interessata ovvero dalle imprese che hanno rilasciato l'attestazione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 395/2000.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possono avvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capo I, della l.r. 40/2009.

Capo III

MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI
MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art. 4.

Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. Il Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominato «Registro», è istituito, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 36/2008, presso la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.

Art. 5.

Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. La struttura della direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali competente in materia di trasporti, di seguito denominata «struttura competente», provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro.

2. Il Registro è suddiviso in sezioni riferite alle singole province ed è organizzato tramite l'ausilio di supporti informatici nel rispetto degli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla provincia di riferimento, ed in particolare:

a) il numero progressivo di iscrizione;

b) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita Iva dell'impresa;

c) la sede legale dell'impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;

d) il numero e la data dell'autorizzazione;

e) il numero, le caratteristiche e i dati identificativi degli autobus in dotazione;

f) l'annotazione degli autobus acquistati coi finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all'articolo 6 della l.r. 36/2008.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura competente provvede, sentita la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, alla realizzazione di apposita banca dati con le modalità tecniche conformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009.

Art. 6.

Adempimenti delle province (art. 5 e art. 11, comma 1, lettera c) l.r. 36/2008)

1. Le province, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, inviano alla struttura competente l'elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 3.

2. Entro i suddetti termini le province provvedono a comunicare ogni altra informazione necessaria per l'organizzazione e l'aggiornamento del Registro, ivi comprese le eventuali modifiche dei dati conseguenti alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000.

3. I dati e le informazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dalle province in coerenza con le disposizioni contenute all'art. 3, comma 3, della l.r. 40/2009 ed in conformità con gli standard tecnologici e le modalità previste dalla l.r. 54/2009.



4. Le province, nei rispettivi ambiti territoriali, sono titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7.

*Adempimenti della Regione
(art. 5 e art. 11, comma 1, lettera c) l.r. 36/2008)*

1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la struttura competente invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito elenco contenente i dati inviati dalle province, strutturati su base regionale.

2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono definite in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compatibilmente con gli standard tecnologici e informativi della Regione.

3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere b) ed f) del d.lgs. 196/2003.

Capo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

*Disposizioni procedurali transitorie
(art. 11 l.r. 36/2008)*

1. Fino all'attivazione delle procedure telematiche di cui al Titolo II, capo III della l.r. 40/2009:

a) la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, da parte delle imprese può essere effettuata anche in formato cartaceo secondo le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall'art. 37 della l.r. 40/2009;

b) i SUAP rendono disponibile la modulistica, predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione della domanda.

2. Fino alla adozione delle disposizioni attuative del Titolo I, Capo I, della l.r. 40/2009:

a) le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono effettuate in modalità telematica o in modalità cartacea;

b) le province rendono disponibili i dati e le informazioni di cui all'art. 6, comma 3, su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2010

MARTINI

10R1352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 febbraio 2010, n. 23/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010)

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l'art. 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009

Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 03 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;

Considerato quanto segue:

1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.

2. L'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva coerenza nell'ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l'effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienicosanitari degli impianti.

3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico-sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che "le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni" (punto 4.1).

4. L'esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.

5. La l. r. 8/2006 prevede che l'Azienda unità sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell'acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l'indicazione della documentazione che deve essere presentata.

6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r. 8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive all'ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari delle piscine, qualora l'adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina può richiedere tale deroga.

7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite.



Si approva
il presente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico-ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell'impianto;

b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;

c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;

d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;

e) le deroghe ai parametri chimici per l'acqua di approvvigionamento;

f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l'impossibilità tecnica di adeguamento;

g) gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività delle piscine.

2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

Capo II

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLE PISCINE

Sezione I

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE PISCINE

Art. 2.

Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 legge regionale 8/2006)

1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;

b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;

c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Sezione II

AREA DESTINATA AL PUBBLICO ED ALLE ATTIVITÀ AUSILIARIE

Art. 3.

Prescrizioni igienico-sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 legge regionale 8/2006)

1. L'area riservata al pubblico è separata dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una all'altra zona.

2. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.

3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

Sezione III

AREA DESTINATA ALLE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

Art. 4.

Tipologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:

a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);


b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);

c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;

d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;

e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;

f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.



Art. 5.

Morfologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.

Art. 6.

Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'art. 2 comma 1 lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.

Art. 7.

Sistemi di ripresa delle acque (Art. 5 l.r.8/2006)

1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.

2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca.

3. Nelle vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera *a)* gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.

4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine pubbliche di cui all'art. 3 comma 1, lettera *a)*, numero 1) della legge regionale 8/2006 e per tutte le altre vasche con superficie superiore a 150 metri quadrati; esso è disposto almeno sui due lati più lunghi per le piscine di forma rettangolare. Per le piscine di forme diverse, i bordi sfioratori sono applicati su una superficie pari ad almeno il 50 per cento del perimetro della vasca.

5. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2) della legge regionale 8/2006, aventi superficie inferiore a 100 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 20 metri quadrati.

6. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 8/2006, aventi superficie inferiore a 150 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 25 metri quadrati.

7. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

Art. 8.

Ausili di accesso all'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca.

2. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è non inferiore a 5 centimetri e non superiore a 10 centimetri, ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero è non superiore a 8 centimetri.

3. Sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Art. 9.

Qualità dei materiali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione hanno superficie antisdrucchiolevole che garantisce una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua.

Art. 10.

Marcature e separatori di corsia (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.

3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, non sono superiori a 8 millimetri.

Art. 11.

Spazi perimetrali intorno alla vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucchiolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.

2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.

3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche: *a)* pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno;

b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.

4. La banchina è dotata di sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di pulizia, che sono direttamente destinate allo smaltimento.

Art. 12.

Delimitazione degli spazi perimetrali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Gli spazi perimetrali di cui all'art. 11 sono delimitati da un elemento di separazione permanente di altezza non inferiore a 1 metro che impedisca il transito incontrollato. L'accesso a tali spazi avviene esclusivamente attraverso un presidio igienico secondo le modalità indicate all'art. 19.

2. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.



Art. 13.

Numero massimo dei bagnanti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle vasche di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), d), e), f)*, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua.

2. Nelle vasche di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), b)*, e in quelle di cui alla lettera *c)* adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgono corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.

3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Art. 14.

Dispositivi di salvamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. In adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero, in numero di uno ogni venti bagnanti.

Sezione IV

AREA DESTINATA AI SERVIZI

Art. 15.

Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un'altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.

3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l'incolumità degli utenti.

4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

Art. 16.

Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3) della legge regionale 8/2006, gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.

2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all'art. 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 50 centimetri quadrati.

3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

4. Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.

5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare

una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.

6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.

7. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2) della legge regionale 8/2006, per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 17.

Docce (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3) della legge regionale 8/2006, le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all'art. 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*. In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

2. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2), della legge regionale 8/2006, è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.

Art. 18.

Servizi igienici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3) della legge regionale 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all'art. 13.

2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.

4. Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2) della legge regionale 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 19.

Presidi igienici per i bagnanti (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche dell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, l'accesso dei bagnanti a tale area avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia in modo da garantire l'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, la doccia può essere installata in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca.



2. La vasca lavapièdi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, comprese le eventuali calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri. La vasca lavapièdi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita sedia a ruote.

Art. 20.

Deposito degli attrezzi (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.

Art. 21.

Primo soccorso (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della legge regionale 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti. Tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:

a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;

b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;

c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.

2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

a) pavimento lavabile e disinfettabile;

b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;

c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:

a) un lettino medico;

b) una barella a cucchiaio o telo rigido;

c) un armadietto per la detenzione delle attrezzature e farmaci di primo impiego i quali sono immediatamente utilizzabili;

d) un apparecchio telefonico.

4. Relativamente alla dotazione di attrezzature e farmaci di primo impiego, all'interno dell'armadietto di cui al comma 3 lettera c) sono presenti materiali di medicazione e strumentazione per interventi di primo soccorso, conformemente alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni).

5. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della legge regionale 8/2006 lo spazio destinato a primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego di cui ai commi 3 e 4.

Art. 22.

Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

2. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 8/2006 il personale della piscina può avvalersi

degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Sezione V

AREA DESTINATA AGLI IMPIANTI TECNICI

Art. 23.

Definizione (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.

2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.

Art. 24.

Circolazione dell'acqua nelle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.

2. La temperatura dell'acqua è uniforme all'interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.

3. In nessun caso l'acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di trascinazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.

Art. 25.

Ricicli dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di ogni vasca viene completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche:

a) vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera e): tempo massimo di riciclo pari ad 1 ora;

b) vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), b), c), d), f): tempo massimo di riciclo pari a 6 ore.


2. Durante ogni sospensione temporanea dell'attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore i tempi massimi di riciclo di cui al comma 1 possono essere aumentati del 30 per cento.

3. Deve essere installato un contatore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

Art. 26.

Reintegri e rinnovi dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo pari ad almeno il 5 per cento del volume della vasca, o della somma del volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui all'art. 29.



2. Il responsabile della piscina può stabilire un valore ridotto rispetto a quello di cui al comma 1, purché non inferiore a 2,5 per cento, e sempre nel rispetto dei valori di parametro dell'acqua di vasca di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.

Art. 27.

Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell'acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:

a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua;

b) un settore destinato all'installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.

2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28.

Alimentazione delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Le acque di riciclo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

2. Sono installati appositi dispositivi per l'agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell'acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell'acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.

3. In condizioni di normale esercizio dell'attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.

Art. 29.

Vasca di compenso (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l'acqua di vasca proveniente dal bordo sfiatore.

2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell'acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell'acqua per la corretta aspirazione delle pompe.

3. La vasca di compenso è:

a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;

b) completamente svuotabile;

c) dotata di scarico per il troppo pieno;

d) dotata di superfici facilmente lavabili.

Art. 30.

Prefiltri (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefilto può essere utilizzato per più filtri.

Art. 31.

Filtri (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico impianto di filtrazione.

2. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno identiche caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

3. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 5x10 alla terza Pascal quella iniziale dichiarata a filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 32.

Pompe (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Vengono comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali.

Art. 33.

Riscaldamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.

2. La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

Art. 34.

Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca può essere consentito l'uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

Sezione VI

PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE

Art. 35.

Pulizia e disinfezione ambientale

1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l'utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.



2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

3. L'impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.

4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Capo III

REQUISITI DELLE ACQUE E REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI

Sezione I

REQUISITI FISICI, CHIMICO-FISICI E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE

Art. 36.

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento.

3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l'art. 37.

4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura.

5. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio.

6. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D al presente regolamento, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente.

7. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.

Art. 37.

Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 legge regionale 8/2006)

1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all'Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge regionale 8/2006, nei seguenti casi:

a) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte C del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;

b) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte B del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio individuato, con l'indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.

2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione della tipologia dell'impianto natatorio, con l'indicazione del titolo abilitativo di cui all'art. 50;

b) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell'acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;

c) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di immissione in vasca;

d) copia dell'analisi di verifica e monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento;

e) copia delle analisi dell'acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);

f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell'acqua di approvvigionamento.

3. L'Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.

4. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento è rilasciata nei tempi e nei modi indicati dall'Azienda USL esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per la salute dei bagnanti.

Art. 38.

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.


2. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 39.

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. L'acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua contenuta in vasca viene effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.



Art. 40.

Punti di controllo (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell'impianto di potabilizzazione.

2. Per l'acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.

3. Per l'acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all'interno della vasca.

Sezione II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI

Art. 41.

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.

2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all'ora per metro quadrato di vasca.

3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell'aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi all'ora.

Art. 42.

Requisiti illuminotecnici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.

2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

3. È previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 43.

Requisiti acustici (Art. 5 legge regionale 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.

Sezione III

IMPATTO AMBIENTALE

Art. 44.

Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 legge regionale 8/2006)

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;

b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;

c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

Capo IV

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 45.

Fabbisogno idrico (Art. 8 legge regionale 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell'approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.

2. L'acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell'acqua di cacciata del WC.

3. Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, viene calcolato in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.

4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.


Art. 46.

Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 legge regionale 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle vasche così alimentate l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua di vasca.

3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l'acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell'acqua prima della sua immissione in vasca.



Capo V

DOTAZIONE DI PERSONALE

Art. 47.

*Personale addetto e relative attività formative
(Art. 12 legge regionale 8/2006)*

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

- a) il responsabile della piscina;
- b) l'assistente bagnanti;
- c) l'addetto agli impianti tecnologici.

2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'art. 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

3. Le competenze tecniche dell'assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 8/2006, sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

4. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:

a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnicoprofessionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);

b) qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);

c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).

5. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.

6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione.

Art. 48.

Assistenza bagnanti (Art. 12 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3 della legge regionale 8/2006, il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l'orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:

a) per specchi d'acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;

b) per specchi d'acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;

c) per specchi d'acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.

2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 49.

Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 legge regionale 8/2006)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico ed organizzativo. L'eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell'impianto è effettuata con atto formale di delega.

2. Il documento di valutazione del rischio di cui all'art. 16 comma 2 della legge regionale 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:

a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;

b) un registro degli interventi di manutenzione;

c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:

1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A, B e D al presente regolamento;

2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi di laboratorio dell'acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;

5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;

6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.

4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall'art. 10 dalla l. r. 8/2006, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;

b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;

d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;

e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;

f) uso della cuffia prima dell'ingresso in vasca;


g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell'ingresso in vasca;

h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;

i) orari di accesso in piscina;

j) presenza o assenza dell'assistente bagnanti;

k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a);



l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;

m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;

n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.

5. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e), f), g), i), k).

Capo VI

AVVIO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Art. 50.

Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto (Articoli 13-14 legge regionale 8/2006)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta al comune specifica istanza di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. Il soggetto richiedente allega all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività una relazione tecnica in originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione di un professionista abilitato, e contenente:

a) la descrizione e l'ubicazione della struttura;

b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;

c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell'aria;

d) il numero e la tipologia delle vasche, con l'indicazione del numero massimo di bagnanti ammissibili nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

e) il nominativo del responsabile della piscina.

3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:

a) titolo edilizio abilitativo;

b) certificazione relativa alle caratteristiche anti-sdruciuolo dei pavimenti;

c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;

d) valutazione di impatto acustico;

e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

5. Il comune trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle dichiarazioni di inizio attività all'Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 legge regionale 8/2006)

1. Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2006, qualora sussista l'impossibilità tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi dell'art. 19 comma 3 e comma 4 della legge regionale 8/2006:

a) art. 5 comma 4;

b) art. 6;

c) art. 8 commi 1 e 2;

d) art. 11 comma 1;

e) art. 16 commi 3 e 5.

2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvigionate ai sensi dell'art. 46 comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:

a) art. 25;

b) art. 26 commi 1 e 2.

Art. 52.

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all'art. 47 comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 47 comma 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 febbraio 2010

MARTINI

(Omissis).

10R1353



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012. Legge regionale 1° giugno 2010, n. 15

Nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15, pubblicata sul Supplemento al *Bollettino ufficiale* n. 22 del 4 giugno 2010, per mero errore materiale è stato indicato, quale importo in termini di competenza, euro 16.607.572.411,75 anziché euro 16.781.108.111,75 ed è stato indicato, quale importo in termini di cassa, euro 21.701.134.406,00 anziché euro 21.874.670.106,00, come riportato all'interno dell'allegato A della summenzionata legge regionale.

Si ripubblicano qui di seguito, nel testo corretto, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15.

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini di competenza e in euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2010.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini di competenza ed in euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010.

3. Sino al 30 giugno 2010, l'assegnazione delle risorse in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è disposta in relazione ai mesi di gestione.


4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2010.

La pubblicazione del presente avviso di rettifica annulla e sostituisce l'avviso di rettifica alla legge regionale 1° giugno 2010, n. 15, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* n. 26 – parte I – del 1° luglio 2010.

10R1456

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-005) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.







* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 2 0 5 *

€ 4,00

